



L'Ancl sull'abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 del dlgs 81/2015

## Voucher, niente regole

### In atto la deregulation del lavoro accessorio

DI VITANTONIO LIPPOLIS \*

I voucher acquistati entro il 17 marzo 2017 potranno essere utilizzati senza alcun tipo di limitazione. È questa la conseguenza dell'immediata abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del dlgs n. 81/2015 intervenuta per mano del dl n. 25/2017. Per disinnescare la mina referendaria il governo, per mezzo del dl 17 marzo 2017, n. 25, interviene cancellando le prestazioni di lavoro accessorio e dispone seccamente l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del dlgs n. 81/2015



Dario Montanaro, presidente Ancl

che racchiudevano la relativa disciplina. Il decreto, in vigore dal giorno stesso di pubblicazione in *Gazzetta*, prevede, tuttavia, che i buoni già acquistati dai committenti entro lo scorso 17 marzo possano essere transitoriamente impiegati fino al 31 dicembre 2017. Dal 18 marzo, pertanto, i voucher in questione non sono più acquistabili o se acquistati non possono comunque più essere utilizzati. Tralasciando qualunque considerazione sull'opportunità di un così drastico intervento riformatore, va evidenziato come attualmente ci si trovi dinanzi ad un evidente paradosso giuridico rappresentato da una prestazione

lavorativa che può essere ancora residualmente svolta, ma senza più alcuna regolamentazione. Le norme che contenevano la specifica disciplina sono state abrogate con effetto immediato, senza alcun esplicita previsione di temporanea vigenza con riguardo a quelle prestazioni che sono invece ancora attivabili entro l'anno, e con conseguenti effetti immediati potenzialmente dirompenti. A tal proposito si rammenta che il legislatore, già nel recente passato, allorché ha abrogato un determinato istituto, ha opportunamente previsto che

### L'analisi delle alternative possibili

In attesa che vengano normati istituti alternativi al lavoro accessorio (si parla, ad esempio, di allargare le maglie del lavoro a chiamata), nell'immediato, per far ricorso a prestazioni lavorative occasionali e di breve durata, è possibile ricorrere, fra l'altro, alle seguenti forme di lavoro flessibile.

- Nel settore del turismo e in quello dei pubblici esercizi, il contratto a termine per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nei casi individuati dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e fermo restando l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente (art. 29, comma 2, lett. b), dlgs n. 81/2015);
- La somministrazione di lavoro svolta dalle agenzie debitamente autorizzate (artt. 30-40, dlgs n. 81/2015);
- Il contratto di lavoro intermittente, sia nella forma a termine che a tempo indeterminato (artt. 13-18, dlgs n. 81/2015). A tal proposito vanno tenute presenti le relative limitazioni connesse alla durata (non più 400 giornate in un triennio, fatti salvi i settori del turismo dei pubblici esercizi e dello spettacolo) ed al possesso dei requisiti soggettivi (prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età ovvero con più di 55 anni di età) o oggettivi (svolgimento di

prestazioni di carattere discontinuo o intermittente ovvero per periodi predefiniti secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da Oo.ss. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. In carenza di disciplina degli accordi collettivi, per le prestazioni previste dal dm 24/10/2004 che richiama le attività di cui al rd n. 2657/1923);

- Il contratto a tempo determinato (anche per gli o.t.d. nel settore agricolo oppure quello non in forma scritta per rapporti di lavoro non superiori a 12 giorni ex art. 19, comma 4, dlgs n. 81/2015);
- Il contratto a tempo parziale anche a termine, con eventuale previsione di clausole elastiche (artt. 4-12 dlgs n. 81/2015);
- Il contratto di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) in relazione al quale, tuttavia, occorre fare particolare attenzione al fatto che la prestazione svolta dal lavoratore sia oggettivamente ed inequivocabilmente autonoma, pena la riconduzione della medesima nell'alveo della subordinazione con tutto quello che da ciò consegue anche sotto il profilo sanzionatorio e previdenziale. Si tratta, evidentemente, di tipologie contrattuali che esigono maggiori oneri, ulteriori adempimenti amministrativi e comportano una minore flessibilità sotto il profilo operativo e gestionale.



cui lo stesso comunicato fa riferimento sono state fatalmente cancellate. È probabile (oltre che altamente auspicabile) che, in fase di conversione in legge del decreto, il testo venga emendato prevedendo una disciplina intertemporale più consona rispetto all'attuale ma nel frattempo, purtroppo, la situazione è questa.

\* funzionario ispettivo presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Modena

Pagina a cura  
DELL'UFFICIO STAMPA  
E RELAZIONI ESTERNE  
DELL'ANCL,  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
CONSULENTI DEL LAVORO  
Tel: 06/5415742  
www.anclsu.com

FONDOPROFESSIONI, FRANCESCO LONGOBARDI NEL CDA

## Ebipro, Leonardo Pascazio eletto nuovo presidente

Rinnovati i vertici dell'Ente bilaterale nazionale delle professioni (Ebipro). L'Assemblea dei soci, ha proceduto al rinnovo delle cariche del Comitato esecutivo per il prossimo quadriennio. Il nuovo presidente è il consulente del lavoro, Leonardo Pascazio, che sarà affiancato da Andrea Dili, dottore commercialista; Antonio Zuliani,

Psicologo; ed Ennio Bucci, Avvocato (in rappresentanza di Conprofessioni). Nel comitato esecutivo entrano anche Danilo Lelli (vicepresidente) e Michele Carpinetti (Fiscams-Cgil); Gabriele Fiorino ed Emilio Farnioli (Uilucs); Davide Guarini e Mario Pivoesan (Fiscat Cisl); Loredana Regazzoni (Confedertecnica) e Paolo Postori-

no (Cipa).

Sono stati rinnovati, in precedenza, anche, i vertici di Fondoprofessioni, l'Assemblea dei soci ha proceduto al rinnovo del consiglio di amministrazione per il prossimo quadriennio. Il consiglio di amministrazione di Fondoprofessioni risulta ora così composto: presidente: Callioni Roberto; vicepresidente, Ivana Ve-

ronese (Uil); Francesco Longobardi (Conprofessioni); Maria Pia Nucera (Conprofessioni); Susanna Pisano (Conprofessioni); Giovanni De Baggis (Confedertecnica); Carmen Colangelo (Cipa); Danilo Lelli (Cgil); Paolo Terranova (Cgil); Rosetta Raso (Cisl); Dario Camperotto (Cisl); Pietro Giuseppe Bartolomei (Uil).